

# **Statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale delle Società Concessionarie Autostrade e Trafori**

## **Art. 1 – Costituzione, sede e durata**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 48 del Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro 4.8.2011 per il personale dipendente da Società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, stipulato da Federreti e FISE Acap e dalle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL Trasporti, è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale delle Società Concessionarie Autostrade e Trafori (di seguito chiamato Ente).

L'Ente ha forma giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed è costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

L'Ente ha, in via provvisoria, sede legale e amministrativa in Roma, Via ...

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale in altro indirizzo, nell'ambito del territorio italiano.

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

## **Art. 2 – Soci fondatori**

Sono soci fondatori dell'Ente FEDERRETI e FISE ACAP per la parte datoriale e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL e UGL Trasporti per i lavoratori.

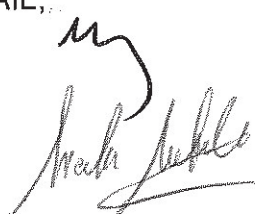
In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o del contributo associativi.

La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà alcun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'Associazione, né durante la vita dell'Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

## **Art. 3 – Scopi e finalità**

In particolare l'Ente avrà di seguenti scopi:

- a) promuovere analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerche;
- b) individuare interventi a favore del personale, la cui prestazione richieda autorizzazione alla guida di mezzi, a cui sia stata sospesa o ritirata la patente di guida;
- c) individuare interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per figure specifiche;
- d) promuovere corsi di riqualificazione professionale;
- e) promuovere azioni di verifica e monitoraggio dell'andamento della stabilità occupazionale;
- f) promuovere studi e ricerche in materia di salute e sicurezza del lavoro anche con iniziative che consentano alle Società di formare i lavoratori anche al fine della riduzione dei premi INAIL;



- g) promuovere iniziative e studi in ordine ad altre materie, secondo decisione unanime del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 – Finanziamento**

L'Ente è finanziato secondo le misure e con le modalità stabilite dall'art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

#### **Art. 5 – Organi**

Sono Organi dell'Ente:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei Conti.

Gli Organi sono designati dai soci fondatori.

In occasione del rinnovo, la designazione è formalizzata, dalla parte avente titolo, entro il mese precedente la scadenza degli Organi al Presidente del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi finanziari e scadono dopo l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

E' consentito di provvedere alla sostituzione dei componenti degli Organi, anche prima della scadenza del terzo anno, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta da parte del socio fondatore che aveva espresso la designazione, al Presidente del Consiglio Direttivo. Lo stesso provvederà contestualmente alla nuova designazione.

In tal caso, i sostituti restano in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

I componenti degli Organi decadono dall'incarico qualora risultino assenti ingiustificati per almeno tre riunioni consecutive.

I componenti degli Organi, accettando la designazione, rinunciano a ogni compenso economico.

#### **Art. 6 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è di dieci componenti, nominati dai soci fondatori, cinque dei quali su designazione di parte datoriale e gli altri cinque su designazione delle Organizzazioni sindacali in maniera paritetica.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi dell'Ente; determina gli indirizzi generali di organizzazione e gestione dell'Ente ispirandosi a criteri di efficienza ed efficacia

nelle scelte coerenti con le finalità dell'Ente; adotta misure finalizzate alla trasparenza nei confronti dei beneficiari delle attività dell'Ente e delle imprese.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è convocata dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7.

Il Consiglio Direttivo:

1. provvede all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
2. provvede all'approvazione delle linee guida dei piani preventivi di attività dell'Ente;
3. predispone e approva il Regolamento di funzionamento dell'Ente;
4. delibera le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3;
5. approva i verbali delle proprie riunioni;
6. esprime pareri e deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il settore e gli interessi dei soci;
7. svolge tutte le altre attività ad esso demandate dal presente Statuto o previste dalla legge.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti in carica.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima, ai consiglieri e ai revisori dei conti.

L'avviso deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

In Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal vice Presidente.

Ciascun componente ha un voto, che non è delegabile.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% + 1 dei componenti, dei quali almeno tre di parte datoriale e tre di parte sindacale. E' valida la partecipazione alle riunioni dell'Ente per video od audio conferenza.

Le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Per la validità delle riunioni relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, del Regolamento dell'Ente, di modifiche statutarie nonché relative a decisioni per le altre materie di cui all'art. 3, lett. g) ovvero di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte all'unanimità dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario nominato all'unanimità dai componenti dell'Organo.



Handwritten signatures of the members of the Board of Directors, including the President and Vice President, and the Secretary.

## **Art. 7 – Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il Presidente dell'Ente viene designato alternativamente, una volta fra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti l'Organizzazione datoriale.

Il Presidente dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio si debba provvedere alla sua sostituzione il nuovo Presidente, designato dal competente Socio fondatore, dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Spetta al Presidente dell'Ente di:

- rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e del Regolamento di funzionamento dell'Ente;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto o che gli vengano affidati dal Consiglio Direttivo dell'Ente;
- convoca il Consiglio Direttivo in merito ad irregolarità segnalate dal Collegio dei revisori dei conti.

Il Vice Presidente dell'Ente viene designato alternativamente, una volta tra i Consiglieri rappresentanti dell'Organizzazione Datoriale e la volta successiva fra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Vice Presidente opera di concerto con il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Relativamente alla durata della carica e alla eventuale sostituzione, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti dell'Organizzazione datoriale, il Vice Presidente sarà scelto fra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e viceversa.

## **Art. 8 – Collegio dei Revisori dei conti**

Il collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi:

- 1 con la funzione di Presidente, scelto, di comune accordo tra i soci, tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- 1 designato da FEDERRETI e FISE ACAP.

FEDERRETI, FISE ACAP e le Organizzazioni sindacali nominano ciascuno un altro Sindaco supplente, destinato a sostituire i reciproci Sindaci effettivi in caso di loro impedimento o dimissioni.

Il Collegio dei Revisori si riunisce una volta a quadrimestre e ogni volta che il Presidente del collegio lo ritenga opportuno.

La convocazione avviene per iscritto o per e-mail 10 giorni prima della data prevista.

La convocazione può avvenire anche in caso di motivata richiesta scritta di uno dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza delle voci del bilancio alle scritture contabili; riferisce immediatamente al Presidente del Consiglio Direttivo le eventuali irregolarità riscontrate.

Il Collegio redige la relazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno 15 giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione.

I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

#### **Art. 9 – Patrimonio dell'Ente**

Il Patrimonio dell'Ente è costituito dall'ammontare dei finanziamenti di cui al precedente art. 4, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

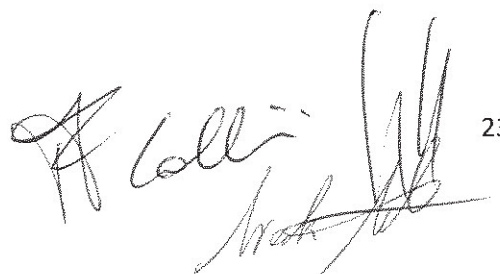
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Ente le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Ente ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.

In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro le rendite ed i proventi, di qualsiasi natura, che concorrano ad incrementare le risorse dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dello stesso o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

I soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Ente, sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.

Viene escluso in ogni caso il rimborso ai soci.

E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Ente, il patrimonio sarà devoluto secondo le determinazioni, assunte all'unanimità, dai soci fondatori.

#### **Art. 10 – Gestione dell'Ente**

Le spese di impianto, di funzionamento e di gestione dell'Ente sono sostenute con le disponibilità patrimoniali di cui al precedente art. 9.

Le decisioni relative ad ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere definite nel Regolamento previsto all'art. 13.

#### **Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio**

Gli esercizi finanziari dell'Ente iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'ente e del piano preventivo di attività.

Entrambi devono essere approvati entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale, il conto economico, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, nonché il piano preventivo di attività devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, ai soci fondatori di cui all'art. 2.

Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno riportati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Ente.

#### **Art. 12 – Scioglimento e cessazione**

Lo scioglimento e la cessazione dell'Ente sono decisi all'unanimità dai soci fondatori.

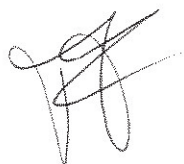
Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, secondo quanto previsto dall'art. 9, ultimo comma.

#### **Art. 13 – Regolamento di funzionamento dell'Ente**

Il Regolamento di funzionamento dell'Ente è predisposto e approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 – Foro competente**

Ogni eventuale procedimento giudiziario relativo al presente Statuto sarà di esclusiva competenza del foro di Roma.



## **Art. 15 – Modifiche statutarie**

Le modifiche statutarie sono proposte dai soci fondatori e deliberate all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 16 – Disposizioni finali**

Gli scopi e le finalità dell'Ente potranno essere modificati dai soci fondatori per effetto di determinazioni assunte dalle parti stipulanti il CCNL.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 13, si applica quanto stabilito dal codice civile relativamente alle Associazioni di fatto senza scopo di lucro.

*Cil*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*